

MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità

ORDINANZA n° 14 del 29/02/2024

Oggetto: Istituzione, dal 4 marzo 2024 all'8 marzo 2024, di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione, per lavori di manutenzione ordinaria dei tratti dissestati in vico Pontecorvo.

Il Funzionario P.O. di Alta Professionalità
giusta delega di funzioni dirigenziali conferite con D.D. n°1 del 10/01/2024

Premesso che :

- E' in fase esecuzione l'appalto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della II Municipalità;
- Tra gli interventi urgenti programmati vi è la messa in sicurezza di alcuni tratti dissestati della sede stradale da eseguirsi in vico Pontecorvo;

Considerato che :

- In data 26/02/2024 sono iniziati detti lavori e risulta necessario proseguire almeno fino all'8 marzo 2024 per il completamento;
- E' stato acquisito per le vie brevi il parere positivo della U.O. Avvocata di Polizia Locale, sulla necessità di chiudere la viabilità di vico Pontecorvo, a condizione di garantire un percorso pedonale protetto e l'accesso ai soli mezzi di soccorso, di emergenza e ai veicoli diretti ai passi carrai autorizzati

Ritenuto:

- per le motivazioni espresse, di dover attuare i provvedimenti viabilistici di seguito indicati;

Attestato che :

- Il presente provvedimento non contiene dati personali;
- Il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

Istituire dal giorno 4 marzo 2024 al giorno 8 marzo 2024:

- **la chiusura al traffico veicolare di vico Pontecorvo, consentendo l'accesso ai soli mezzi di soccorso, di emergenza e ai veicoli diretti ai passi carrai autorizzati;**

E' demandato alla società esecutrice dei lavori l'onere per la installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria, almeno 48h prima, per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.

La circolazione veicolare sarà in ogni caso garantita dalla viabilità circostante.

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese per tutto il periodo dei lavori.



Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il Funzionario PO di Alta Professionalità
Ing.Benedetto De Vivo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

